



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezione Consultiva

**Parere n. 2**  
**Anno 2025**

Prot. n. 00143/2025

**IL COLLEGIO DI GARANZIA**  
**SEZIONE CONSULTIVA**

Composta da  
Virginia Zambrano - Presidente e Relatore  
Barbara Agostinis  
Amalia Falcone  
Cesare San Mauro  
Pieremilio Sammarco - Componenti

Ha pronunciato il seguente

**PARERE N. 2/2025**

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 2/2025, presentata, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del CONI e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 00122/2025 del 4 febbraio 2025;

**LA SEZIONE**

*Visto* il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00562/2024 del 31 luglio 2024;

*vista* la richiesta di parere n. 2/2025, presentata, in data 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati;

*visto* l'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l'altro, l'adozione di pareri su richiesta del CONI;

*visti* gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

*visto*, in particolare, l'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo*;

*vista* la deliberazione n. 1759 del Consiglio Nazionale del 5 giugno 2024, con la quale sono stati emanati, da ultimo, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

*esaminati* gli atti e udita la Presidente e Relatrice, prof.ssa Virginia Zambrano, ha rilasciato il seguente parere

### **Sui fatti a fondamento del parere e sulla funzione dell'attività interpretativa**

Il Coni ha trasmesso alla Sezione Consultiva la richiesta di parere in oggetto.

La Sezione Consultiva, ritenendo le questioni sottoposte alla sua attenzione di rilevanza generale e astratta e relative alla interpretazione di un profilo controverso, ne riconosce l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. In tal senso essa si richiama integralmente ai propri precedenti e, in linea con essi, ritiene che il parere rientri nella sua competenza (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 10 marzo 2021, n. 1) cui si rinvia almeno *in parte*

*qua*. Ed in effetti vale la pena osservare che la questione rientra nel perimetro di cui all'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport che delimita la competenza della Sezione Consultiva. Risulta, infatti evidente, ai fini del radicamento della competenza in capo a Questa Sezione, che il quesito – per come formulato – consenta di esprimere un parere generale ed astratto. Il parere, ovviamente, non intende interferire con le attività gestorie e/o di controllo intestate ad altri organi.

La latitudine delle competenze attribuite a Questa Sezione investe il dispiegarsi di un'attività interpretativa che è necessaria (come noto e Codesto Collegio ha avuto più volte avuto modo di ribadire) ogni qual volta la norma presenti una qualche carenza *sub specie* di ambiguità della stessa, talvolta determinata dall'articolarsi di un quadro normativo che, nel suo sovrapporsi, sembri aprire a letture delle quali servirsi disinvoltamente. Laddove in discussione è, semmai, l'individuazione di vere e proprie linee di ricomposizione del sistema. In questo senso, l'attività euristica ha sempre ad oggetto una disposizione normativa che svolge funzione "ordinante".

L'interpretazione, tuttavia, pur partendo dalla norma, non si risolve in un fatto puramente linguistico ma - talvolta liberandosi dell'ancoraggio al mero dato letterale - si fonda sui valori e sulle scelte dell'ordinamento in una prospettiva di recupero del sistema. Il che vale quanto dire che il senso della proposizione normativa non può che risiedere in un'attività di collegamento tra la norma e i principi generali, tra una norma e l'altra, in una prospettiva attenta alla costruzione armonica di quel "sistema" di cui si discorre che, talvolta, può superare (ma solo ove, in un'ottica di sistema, se ne ravvisino le condizioni, come pare potersi desumere altresì da Cons. Stato Ad. Plenaria, 23 gennaio 2025, n. 1, dove pure i giudici, nel ribadire la centralità del criterio letterale di cui all'art. 12 disp.prel.c.c., semplicemente precisano che è dal dato letterale che occorre pur sempre partire, senza che ciò si traduca nell'accettazione del principio *in claris non fit interpretatio*) anche lo stesso dato letterale. Tanto meno, così facendo, si rischia di cadere nell'arbitrio.

L'attività dell'interprete incontra, infatti, il proprio limite nella logicità dell'argomentazione, onde rendere manifesti gli sviluppi del ragionamento logico-giuridico seguito. In questo senso l'interpretazione non è mai espressione del mero pensiero dell'interprete, ma mira a cogliere la logica e la struttura del sistema, evidenziando possibili collegamenti normativi in una prospettiva certo assiologicamente orientata, ma attenta alla gerarchia normativa e alla razionalità del sistema. Il che porta, per un verso, a concludere che non esiste l'interpretazione "vera" e, per l'altro, che ciò cui deve mirare l'interprete è il rigore dell'argomentazione; rigore che sorregge la lettura del dato normativo e trova fondamento in un rapporto di coerenza, logica e scientifica, in grado di evidenziare la consequenzialità delle formulazioni linguistiche. Queste, dunque, le coordinate strutturali e funzionali dell'interpretazione e la chiave di lettura che (in armonia con i

propri precedenti) metodologicamente Questo Collegio intende seguire, onde indicare un possibile percorso il quale, lungi dall'essere manifestazione di scelte predefinite, suggerisca, fra le tante, quella lettura del dato normativo che appaia più in linea con gli obiettivi che il sistema intende perseguire.

Nel caso di specie, l'intervento della Sez. Consultiva è stato sollecitato in seguito "all'entrata in vigore del D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, che all'art. 7, sotto la rubrica "Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione" nel rinviare alle previsioni di cui all'art. 6 della L. 24 gennaio 1978, n. 14, intende offrire (come precisato al comma 1) una interpretazione autentica a valersi per le procedure elettive cui vanno incontro siffatti enti.

Il punto controverso è rappresentato dal fatto che l'art. 7, D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, stabilisce che "Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge questi enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle presenti disposizioni", pena l'avvio della procedura di Commissariamento. In discussione, dunque è, per un verso, la necessità di definire la durata del mandato del Presidente di quelle federazioni la cui nomina è contraddistinta da un particolare procedimento e, per l'altro, la lettura da assegnare all'espressione "quadriennio olimpico" in relazione, appunto, a quelle nomine.

Il quesito, dunque, investe esclusivamente quelle Federazioni che sono pubbliche per legge, perché a) così risultante oltreché dalla loro esplicita qualificazione (cfr., art. 1, comma 3, Statuto ACI; art. 1, comma 1, Statuto AeCI; art. 1, comma 1, Statuto UITS), b) dalla circostanza che, in considerazione della particolare rilevanza per l'ordinamento statale degli interessi coinvolti, la nomina del Presidente è contraddistinta da uno speciale procedimento (cfr., art. 19, comma 1, Statuto ACI, a norma del quale "Il Presidente dell'A.C.I. eletto dall'Assemblea – ai sensi dell'art. 8 – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante"; art. 26, comma 1, Statuto AeCI, che stabilisce "Il Presidente dell'Aero Club d'Italia è nominato, su designazione dell'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze."; art. 17, comma 3, Statuto UITS, a norma del quale il Presidente "è eletto dall'Assemblea nazionale ed è nominato, su proposta del ministro della Difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri").

La definizione della natura giuridica di queste Federazioni, quindi, non è priva di conseguenze sul piano giuridico, perché spiega la peculiarità del procedimento di nomina e, di conseguenza

(come si diceva), pone in rilevante una riflessione su come intendere l'applicazione del principio di cui ai Principi Fondamentali Degli Statuti Delle Federazioni Sportive Nazionali e Delle Discipline Sportive Associate (6.1) a norma del quale “ Entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi devono essere svolte le Assemblee ordinarie elettive delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”. Questi i punti attorno ai quali si dispiega il presente parere.

### **Considerato in diritto**

#### **Sulla natura giuridica di queste Federazioni**

In ordine al primo profilo, se si mette da parte la questione più generale (non investita dal presente quesito e rispetto alla quale non v'è dato dubitare, cfr. d.lgs. 242/1999) della natura giuridica delle Federazioni quali associazioni con personalità giuridica di diritto privato, di fondamentale rilievo appare, per quanto qui di interesse, la ricostruzione del dato normativo ed interpretativo che si delinea in tema di natura giuridica di quelle Federazioni le quali (ACI-AeCI-UIITS) appaiono, attesa la loro specialità, attratte ad una diversa orbita. Ed in vero, per queste Federazioni, la rilevanza peculiare degli interessi coinvolti e il sovrapporsi degli interventi normativi che ne hanno accompagnato la storia ha determinato un chiaro imbricarsi di profili pubblicistici e privatistici. Orbene, che siffatte Federazioni siano da ritenersi Enti pubblici si ricava già dalla lettura degli Statuti: art. 1, comma 3, Statuto ACI; art. 1, comma 1, Statuto AeCI; art. 1, comma 1, Statuto UIITS. La *ratio* che presidia siffatta qualificazione è chiara e si rinviene nella esigenza di vigilare su Enti preposti a servizi di pubblico interesse (ad esempio, il ruolo di Ente pubblico dell'ACI viene definitivamente sancito con la L. 20 marzo 1975, n. 70 - c.d. legge del parastato) laddove è palese, appunto, il prevalere dell'interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini sul contrapposto interesse ludico-sportivo. Discorso analogo vale sia per l'UIITS - in considerazione tanto dell'interesse a tutelare la pubblica incolumità quanto del potenziale offensivo connesso al possesso di armi, come si desume anche dal rigore che accompagna la disciplina per il rilascio del porto d'armi, perfino a fini sportivi, di cui al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104 (in attuazione della Dir. UE 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio) – sia per l'AeCI. Vero è che tutti gli Statuti di cui si discorre, alla qualifica di Ente pubblico associano quella di “Federazione sportiva” ovvero di “organismo federativo nazionale” (art. 1, comma 2, Statuto AeCI). Del pari indubbio che siffatta “doppia” qualificazione non cambia il discorso, atteso che la natura di Ente pubblico discende non solo dalle univoche formule declamatorie adottate in Statuto, ma anche dal fatto che siffatti Enti sono

per lo più sotto la stretta vigilanza ministeriale, in considerazione, appunto, delle funzioni cui assolvono.

Di tal che non v'è dubbio che esse debbano informare la propria attività a quei criteri di "efficacia, imparzialità ed efficienza" (cfr., art. 1, comma 3, dello Statuto che, a sua volta, riprende l'art. 1 del decreto interministeriale citato, come anche il richiamo al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vale a significare) i quali, se è vero che si richiamano a quanto già espressamente affermato nello Statuto del CONI (art. 23, comma 1-bis, dello Statuto CONI), è anche vero che sono gli stessi cui, più in generale, si ispira l'attività della P.A. D'altra parte, già da un punto di vista meramente formale, il carattere "concreto" di Ente pubblico si ricava da un articolato quadro normativo sul quale – ogni qual volta ve ne è stato bisogno – si riflettono quelle esigenze di riordino della P.A. onde assicurarne efficienza e buon andamento<sup>1</sup>. Un esempio in tal senso è, appunto, rappresentato dall'ACI e dalla L. 20 marzo 1975, n. 70.

Ma v'è più. La "pubblicità" degli Enti di cui si discorre appare inerente alla loro stessa natura, come testimoniato dalla peculiare organizzazione della persona giuridica, dalla sua costituzione, dalla natura dei finanziamenti, dall'esistenza di precisi controlli sugli stessi, dalla circostanza che la nomina del Presidente sia fatta, nel caso dell'ACI, "d'intesa con il Ministro vigilante" su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e trovi destino nel Decreto di nomina del Presidente della Repubblica (art. 19 Statuto ACI); nel caso dell'AeCI, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 26 Statuto); nel caso dell'UITs, su proposta del Ministro della Difesa (art. 17, comma 3, Statuto).

Natura pubblica che spiega, altresì, quella lettura interpretativa che il legislatore, da ultimo, ha voluto offrire all'art. 7, D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, precisando che per le nomine negli Enti pubblici che hanno anche natura di federazione "continua ad applicarsi quanto disposto

---

<sup>1</sup> Osservano, da ultimo, i giudici in TAR Lazio, sez. I ter, 30 luglio 2024, n. 15449, in questo modo uniformandosi alla propria giurisprudenza, "che la nozione di ente pubblico, come detto, è oramai multiforme e funzionale secondo l'accezione assunta nel diritto unionale. Essa oggi deve essere costruita in base a criteri non "statici e formali", ma "dinamici e funzionali", mutando il regime giuridico delle attività svolte a fronte degli interessi di volta in volta perseguiti. Il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muta a seconda dell'istituto e del regime normativo che deve essere applicato: uno stesso soggetto può avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti e invece non averla ad altri fini e per altri istituti assumendo un regime privatistico, comunque una veste giuridica più complessa che comporta l'applicazione anche di differenti discipline normative".

In dottrina, per tutti, V. Cerulli Irelli, «Ente pubblico»: *problemi di identificazione e disciplina applicabile*, in Cerulli Irelli, Morbidelli (a cura di), *Ente pubblico ed enti pubblici*, Torino 1994, pp. 85-89, il quale (pag. 85, nota 2) non manca di rilevare che "la nozione di "ente pubblico" come nozione unitaria (come quella che designa una serie di fattispecie accomunate da una disciplina generale) è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, pur supportata da una produzione dottrinale assai nota".

dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14", sì da ribadire una peculiarità che è, peraltro, coerente con gli esiti di una ricerca ermeneutica che guarda, appunto, al sistema (cfr. Tar Lazio, Sez. I, 09/08/2019, n. 10475, in merito ad una vicenda che aveva interessato l'UITs e dove pure i giudici rammentano la soggezione dell'Ente alla vigilanza del Ministero della Difesa, il cui Statuto risulta essere stato adottato già nel 1998 "ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14", riportante "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici")<sup>2</sup>. Alla luce di siffatte premesse, ben si comprende come sia proprio la presenza di interessi superiori, legati alla peculiarità di attività sportive che comportano ora l'uso delle armi, ora si caricano di funzioni *lato sensu* di sicurezza e prevenzione oltre che culturali (art. 4 Statuto ACI e art. 3 Statuto AeCI), a trovare respiro in un complesso quadro normativo dove l'intreccio di profili pubblicistici e privatistici vede prevalere i primi sui secondi. Laddove si fa chiaro come la stessa "incisione" di quelle regole che rinviano al ruolo della volontà assembleare (cfr. art. 16 del d.lgs. n. 242 del 1999), tragga alimento dalla specificità della situazione, come non manca di rilevare la stessa Avvocatura Generale dello Stato (in Tar Lazio, Sez. I, 09/08/2019, n. 10475. a p.18), laddove si precisa che la legge può ben porre limiti alla autonoma determinazione dell'assemblea, laddove ciò trovi fondamento nella esigenza di tutela di interessi prevalenti. Sì che, in questa direzione, il legislatore del D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, non sembra aver fatto altro che precisare quanto, in vero, era *per tabulas*, confermando, in un'ottica di sistema, l'interesse dello Stato ad attrarre al suo controllo tutte quelle attività sportive caratterizzate dall'uso di attrezzature/strumenti (cfr. AeCI; ACI; UITs) direttamente o indirettamente connesse alla pubblica sicurezza. Né a conclusioni diverse si perviene sposando quell'indirizzo – anche giurisprudenziale – che, sconfessando i tentativi di offrire una nozione organica ed autonoma di Ente pubblico, osserva come le modifiche che si sono prodotte nell'ordinamento inducano piuttosto a privilegiare una nozione "funzionale e cangiante" di Ente pubblico così come essa si è andata costruendo sulla base di un processo di frantumazione e relativizzazione della figura (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660), sì da dover portare in luce, piuttosto che il *nomen iuris*, gli interessi effettivi, sostanziali e funzionali, realmente sottesi all'attività svolta (da ultimo, TAR, 30 luglio 2024, n. 15449). La riflessione investe la connotazione privatistica della forma associativa che convive "con la valenza pubblicistica di parte delle attività svolte" (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 15 luglio 2021, n. 5348) e che, argomentando *a contrario*, valida la lettura che qui si offre, fondata pur sempre sul rispetto delle posizioni soggettive legittimamente acquisite.

---

<sup>2</sup> V. Ottaviano, *Ente pubblico*, in *Enc. dir.*, XIV, 1965, precisa che "con il dichiarare che un ente è pubblico il legislatore intende indicare la regolamentazione pubblica che vuole applicare all'ente, sicché tale dichiarazione vale come espressione riassuntiva di siffatta normativa".

## **Sul procedimento di nomina e sulla durata in carica del Presidente**

In relazione alla richiesta di parere in indirizzo relativamente alla durata del mandato del Presidente, in ragione delle competenze a lui spettanti nell'ordinamento sportivo, pare a Codesto Collegio che utili indicazioni si rinvengano nella recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., Ad. plen., sentenza 23 gennaio 2025, n. 1). Qui i giudici rilevano come "il primario criterio di interpretazione della legge sia quello letterale. L'art. 12 (rubricato "Interpretazione della legge") delle "disposizioni sulla legge in generale" allegate al codice civile dispone che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". La rilevanza del dato testuale della legge è desumibile anche dall'art. 101 della Costituzione, il quale - nel prevedere che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" - dispone il dovere del giudice di darne applicazione, salve le possibilità, consentite da altre disposizioni costituzionali, di emanare una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale o di dare applicazione a prevalenti regole dell'Unione europea. Gli altri criteri di interpretazione rilevano solo quando risulti equivoca la formulazione linguistica dell'enunciato normativo e la disposizione presenti ambiguità e si presti a possibili differenti o alternative interpretazioni (per tutte, C.d.S., Sez. V, 18 luglio 2024, n. 6440)".

Alla luce di quanto premesso (e senza per questo che ne esca confermato il principio in *claris non fit interpretatio*), si deve convenire che l'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2024, n.208, recante *Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva*, nel prevedere l'obbligo di avviare le procedure elettorali per il rinnovo degli organi elettivi degli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva nulla innova quanto alla durata del mandato degli organi in carica. Il conflitto che sembra scaturire dal dettato normativo è infatti – alla luce di un principio di ragionevolezza e proporzionalità – solo apparente.

Una diversa lettura rappresenterebbe una misura sproporzionata ed irragionevole rispetto agli obiettivi che il legislatore si è prefissato che sono quelli di attrarre le nomine alle previsioni di cui alla L. 1978/14 senza per questo incidere sulle volontà già legittimamente espresse di un'associazione di diritto privato, luogo privilegiato di sviluppo della personalità dell'individuo (art. 2 Cost.). Ed in vero, come non hanno mancato di sottolineare i giudici in Corte Cost. 184/2023, "in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare

se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (*ex plurimis*, sentenze n. 260 del 2021, n. 20 del 2019 e n. 137 del 2018, nonché n. 88 del 2023)”. Non si nega che il legislatore possa – come è in suo potere – introdurre limiti per il perseguimento di finalità pubblicistiche. In controluce è però sempre il bilanciamento fra le diverse misure idonee a soddisfare l’interesse pubblico con l’adozione della soluzione “meno restrittiva degli interessi coinvolti” (Corte Cost., 184/2023, par. 6.4).

Del pari non discutibile è il fatto che l’art. 19, comma 3, Statuto dell’ACI (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni (da ultimo Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 27 febbraio 2024), nel prevedere che “Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’A.C.I., è il Presidente della Federazione sportiva nazionale e rappresenta l’Ente presso il CONI e la FIA” e dura in carica “quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato”, indica una ben precisa durata del mandato fissata, appunto, in quattro anni; durata che non può essere prorogata o ridotta. D’altro canto, che punto di riferimento sia la durata quadriennale si desume anche dallo Statuto dell’AeCI che all’art. 26, comma 2, stabilisce che “Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati”.

A ciò si aggiunga che, in punto di durata del mandato, nulla è dato rinvenire nella legge 1978/14, sì che deve ritenersi che l’attività del Presidente debba dispiegarsi lungo quell’arco temporale di quattro anni (come fissati dall’art. 16, comma 2, D.lgs. n. 1999/242 sia pur modificato ex art. 39-bis nel D.L. n. 2023/75) decorrenti dalla data di registrazione del D.P.R. di nomina del Presidente medesimo da parte della Corte dei conti.

### **In ordine alla parametrizzazione della durata del mandato**

L’altro aspetto che si offre alla riflessione è, per l’appunto, rappresentato dalla esigenza (in assenza di un univoco tessuto normativo) di stabilire da quando decorrano i quattro anni per l’esercizio del mandato in quei casi nei quali la nomina del Presidente (come accade per ACI; AeCI e UITIS) non è la sola risultante della volontà assembleare, ma attiva un procedimento complesso che si conclude ora con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (AeCI), ora con un decreto del Presidente della Repubblica (ACI e UITIS). In assenza di una previsione normativa che stabilisca cosa si debba intendere per quadriennio olimpico e, soprattutto, quale

sia la decorrenza del mandato, pare logico ritenere che solo all'esito del procedimento che si potrebbe definire di "verifica dei poteri" la nomina si perfezioni. Se così non fosse non si capirebbe il senso dell'intervento di pareri ministeriali e dei vari dicasteri coinvolti che ben potrebbero identificare ragioni ostative alla nomina e, dunque, non trattandosi di atto dovuto, impedirne il perfezionamento.

Orbene, nell'ordinamento sportivo non si fa precisa menzione della nozione di quadriennio olimpico, non si fissa una sua data di inizio o di termine (atteso peraltro che le olimpiadi sono estive ed invernali e, quindi, il termine di conclusione delle medesime è quantomeno duplice).

Né appare dirimente, onde stabilire il parametro di riferimento per la decorrenza del mandato – come non mancano invece di rilevare i giudici in TAR Lazio, sez. I *ter*, 30 luglio 2024, n. 15449 in relazione all'AeCI – il fatto che si tratti di Enti con natura anche di Federazione, i quali sono parte dell'ordinamento sportivo internazionale fondato sulla Carta olimpica.

Vero è che il Principio 6.1 della Carta olimpica, definisce il quadriennio olimpico "*come il periodo di quattro anni consecutivi che inizia il 1° gennaio dopo la celebrazione dei Giochi olimpici estivi e termina il 31 dicembre del quarto anno*" e che siffatto principio è ripreso nei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (approvati con deliberazione n. 1759 del Consiglio Nazionale del 5 giugno 2024).

Del pari indubbio che esso però riguarda non la durata del mandato delle cariche, ma i procedimenti elettorali per l'elezione delle cariche (Principio 6.1).

Tanto senza considerare, che lo stesso D.L. n. 208/2024 si limita a prevedere che il solo avvio delle procedure per l'elezione avvenga entro quarantacinque giorni dal 31 dicembre. La norma non introduce un termine massimo per la conclusione delle operazioni elettorali e tantomeno prevede una durata del mandato degli organi che contrasti con la durata statutariamente prevista di quattro anni.

Ma v'è più. Non solo la perfetta coincidenza fra nomina e quadriennio olimpico sarebbe impossibile da assicurarsi in fatto e, soprattutto, essa non è mai stata richiesta (appunto in quanto non cogente), ma anche l'art. 6 dello Statuto dell'ACI mette in rilevante siffatto disallineamento laddove fa riferimento – per la durata degli organi – al quadriennio ovvero alla "durata del mandato del Presidente in carica".

Da una verifica di questo Collegio con riguardo – ad esempio – all'ACI, risulta come tra lo svolgimento delle operazioni elettorali e la chiusura del procedimento con il decreto di nomina del Presidente dell'ente non raramente trascorrono molti mesi. Ciò, appunto, in ragione del complesso procedimento che comporta la espressione di un parere in sede parlamentare, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica e la conseguente

registrazione alla Corte dei conti. Basti pensare che – ad esempio nel caso dell’ACI – l’Assemblea elettiva del 1° dicembre 2011 portò al d.P.R. di nomina del 13 marzo 2021 (più di tre mesi dopo l’assemblea), l’Assemblea elettiva del 10 novembre 2016 portò al d.P.R. di nomina del 6 ottobre 2017 (quasi undici mesi dopo lo svolgimento dell’Assemblea elettiva), l’Assemblea elettiva del 18 novembre 2020 portò al d.P.R. di nomina del 17 settembre 2021 (più di dieci mesi dopo). Con il che non può non rilevarsi l’irragionevolezza di ogni contrario parere che faccia dipendere da tempi variabili (o dalla pura discrezionalità) la decorrenza della nomina del Presidente.

Ne segue che l’unico riferimento normativo che possa assicurare, nel rispetto del principio di legalità e di tassatività, una durata certa al mandato degli Organi risiede nel termine fisso di quattro anni indicato dallo statuto e che non è suscettibile di ampliamenti o riduzioni di sorta.

In tal senso depone, peraltro, una risalente ma consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che (sin dalla sentenza n. 208 del 1992) è intervenuta sancendo il principio della tassatività dei termini del mandato degli organi amministrativi elettivi nel rispetto del principio di legalità e buon andamento dell’organizzazione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

La Corte in sostanza ha ritenuto non accoglibile il ricorso a criteri privi di qualsiasi definizione derogatori dei principi di tassatività, nominatività che caratterizzano il potere pubblico, rilevando in sostanza, che "se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un’eventuale *prorogatio* (ma anche al contrario una non prevista riduzione del mandato che non sia frutto di atto volontario di dimissioni) violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità e del buon andamento".

**P.Q.M.**

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

Il Presidente e Relatore  
F.to Virginia Zambrano

Depositato in Roma, in data 12 febbraio 2025.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face